

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Latina Nord – APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt.35 e segg. Del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali, dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale.
L'associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal Presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Latina.
2. Con la Delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo posso essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano con i principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore degli associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 17 del 2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, nonché la tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione e al bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione "Latina Nord" è un'associazione nata a Latina, nel quartiere Latina Nord, da un gruppo di volontari con l'obiettivo di prendersi cura degli spazi abbandonati e cercare di riqualificare gli spazi comuni, comprese le aree verdi ed il tessuto sociale del quartiere. Nel 2018, attraverso un Patto di Collaborazione semplice e poi nel 2021 con un Patto di Collaborazione complesso il Comune di Latina le ha affidato la gestione condivisa di un immobile comunale (ex "Scuola Materna di Via Milazzo") e dell'area verde circostante, con l'obiettivo di facilitare la fruizione degli spazi pubblici da parte degli abitanti del quartiere ed organizzare attività culturali, ricreative e di valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse ambientali, storiche e paesaggistiche.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- 1) Tutelare in ogni sede gli interessi degli abitanti del quartiere e dei borghi, sempre riferito alla tutela dell'ambiente;
- 2) Costituire un punto di incontro tra gli abitanti che hanno interesse a migliorare le condizioni di vita di quartieri di residenza;
- 3) Promuovere iniziative sociali, culturali, sportive e la solidarietà tra gli abitanti all'interno del quartiere di residenza;
- 4) Migliorare le relazioni tra ogni quartiere e le restanti parti della città, creando reti sinergiche nell'interesse comune;
- 5) Sensibilizzare le Istituzioni sulle problematiche relative al quartiere;
- 6) Valorizzare le risorse ambientali, storiche e paesaggistiche della zona, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore nel territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità;
- 7) La collaborazione con le Amministrazioni, finalizzata alla promozione dell'innovazione sociale, attivando le connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino i bisogni sociali e che al contempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica;
- 8) La realizzazione di interventi di cura, rigenerazione e gestione dei Beni Comuni, nella più ampia forma di condivisione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il servizio civile, forme di apprendimento del lavoro nelle forme previste dalla legislazione lavoristica, la riqualificazione di immobili acquisiti dalla civica Amministrazione nella normativa prevista dal Codice delle norme antimafia o di siti dismessi per altro ordine di ragioni;
- 9) La gestione di mense, bar e spacci finalizzati alle esigenze degli associati;

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare all'attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione "Latina Nord" coloro che hanno partecipato alla costituzione e quant'altri su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione attualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
5. I soci si dividono in:
 - a) Soci Fondatori, ovvero coloro i quali hanno partecipato all'assemblea costituente;
 - b) Soci Onorari, ovvero coloro che ricoprono e/o hanno ricoperto cariche pubbliche;
 - c) Soci Benemeriti, ovvero coloro i quali si siano distinti nella storia dell'Associazione per averne favorito lo sviluppo e la crescita con la loro opera o con il loro sostegno ideale ed economico;
 - d) Soci Ordinari, ovvero coloro i quali si iscrivono all'Associazione e versano la quota associativa stabilita annualmente.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, la quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

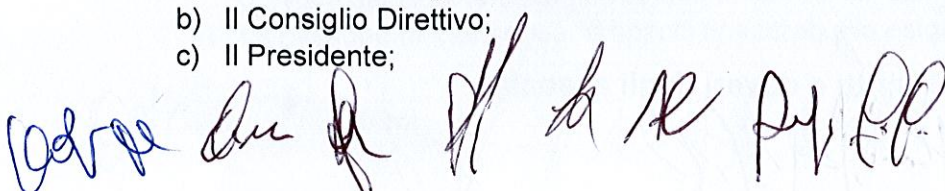
Art. 7 Perdita della qualità di associato

La perdita di associato si perde per:

- Decesso:
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;



- d) Organo di controllo (eventuale)
- e) Collegio Probiviri

2) Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 composizione e attribuzione dell'Assemblea degli associati

- 1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 3. Ogni associato ha diritto ad un voto: Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
- 4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) Deliberare su ogni altro argomento del Consiglio Direttivo vorrà sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - j) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa,
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

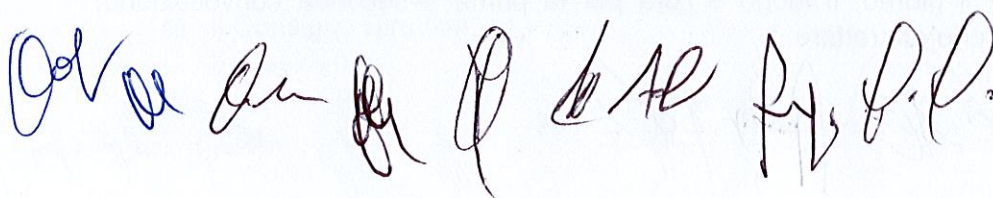
- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa inoltre deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 2) Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idonea ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statuarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati che abbiano maturato almeno 6 mesi di anzianità associativa.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il consiglio Direttivo elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere anche a quest'ultimi tra i propri membri: Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.



Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco del materiale da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, dal Presidente e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea sottoscritte degli associati.

Art. 14 attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) Indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) Deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs n. 117/2017;
 - k) Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione: ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6 comma 3;
 - l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i con potere di revoca.



[Handwritten signatures in blue ink]

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
 - c) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di un altro componente del Consiglio.

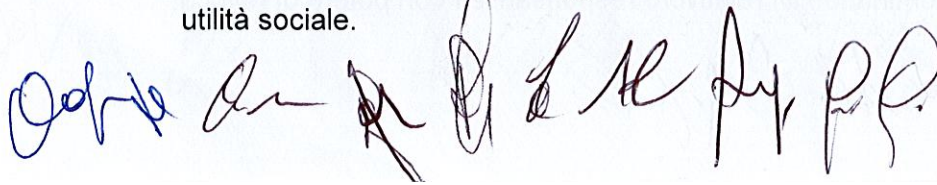
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) La redazione dei libri verbali nonché il libro dei soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) Predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Collegio dei Probiviri

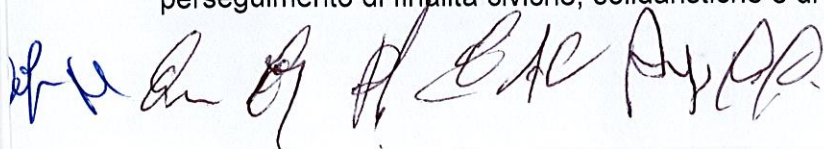
1. L'Assemblea ordinaria dei soci nomina due Probiviri effettivi e un supplente, scelti fra i soci che siano ritenuti idonei a ricoprire la carica. I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati per tre anni e al termine del loro mandato sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esso decide insindacabilmente, entro trenta giorni alla presentazione del ricorso:
 - a) Sulle controversie relative alla conformità alla Legge ed allo Statuto degli atti adottati
 - b) Sui conflitti di attribuzione fra gli Organi dell'Associazione;
 - c) In materia disciplinare nei riguardi dei membri degli Organi dell'Associazione, limitatamente all'esercizio delle loro funzioni.
3. Le modalità per le nomine dei membri del Collegio dei Probiviri sono stabilite da apposite norme regolamentari.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - Libro degli associati;
 - Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - Quote associative e contributi associati;
 - Erogazioni liberali di associati e terzi;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - Rendite patrimoniali; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati terzi;
 - Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
 Allegato all'atto registrato il 08 MAG 2023
 al N. 1291 Serie 3



Volpicelli Crescenzo